



COMUNE DI BIELLA

PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALLE PROCEDURE DI GARA, AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURE DI COPROGETTAZIONE FINALIZZATE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI E/O CONVENZIONI.

Il presente Patto si applica a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese le coprogettazione ai sensi del D.Lgs 117/2017, **di importo superiore a 5.000,00** (iva esclusa o esente) e deve essere sottoscritto dagli operatori economici in qualità di appaltatori o concessionari, partner di progetto ed è richiamato nei bandi di gara, nelle lettere di invito e negli avvisi di coprogettazione.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del progetto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato in sede di gara e/o in fase iniziale di manifestazione d'interesse nel partecipare alle coprogettazioni.

La mancata presentazione del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 101 ai sensi di quanto previsto dal comma 1 lettera b), del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche.

IL COMUNE DI BIELLA

e

l'impresa _____
(di seguito operatore economico),
CF/ _____
P.IVA _____
sede legale: _____
rappresentata da: _____
in qualità di _____

in osservanza di quanto previsto

- dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC, avente ad oggetto l’ “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” nella parte speciale, capitolo 1 “Area di rischio contratti pubblici”, al punto 4.2.5 “Esemplificazione di possibili misure”, dove contempla la “Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere d’invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di

integrità”, nonché nel PNA 2019, approvato con deliberazione di ANAC n.1064 del 13.11.2019;

- dal D.P.R.16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, novellato con D.P.R.13 giugno 2023, n. 81, e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Biella con deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 6.12.2021 e Codice disciplinare aggiornato e pubblicato il 13.09.2023;
- dalla Sezione 2.3 “Rischi Corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 22.02.2024,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Finalità

1. Il presente patto rappresenta una misura di prevenzione del rischio corruttivo, nell’ambito della definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, relativo a pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito degli appalti e/o coprogettazioni banditi dall’amministrazione.

2. Con esso le parti assumono la reciproca, formale obbligazione di rispettare espressamente l’impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell’assegnazione dell’aggiudicazione di un contratto, di un affidamento o di una coprogettazione e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

2. Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara, comprese le coprogettazione ai sensi del D.Lgs 117/2017, di importo superiore a 5.000,00 espletate dall’Amministrazione, con qualsiasi modalità.

3. Doveri di correttezza

1. L’operatore economico uniforma la propria condotta al rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, trasparenza e lealtà nei confronti del Comune di Biella e degli altri concorrenti.

2. In caso di avvalimento o di subappalto, il Patto è sottoscritto anche dall’impresa ausiliaria e dal subappaltatore.

3. Il personale della Comune, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall’intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

3. Concorrenza

1. L’operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria; si impegna in particolare a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di

gara, comprese le coprogettazione ai sensi del D.Lgs 117/2017, per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. L'operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto o delle procedure di coprogettazione.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto o procedura di coprogettazione, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva esecuzione, l'operatore economico/partner si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'Ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Biella.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

4. Il concorrente e il soggetto affidatario, dichiarano l'insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara o della procedura di coprogettazione e l'obbligo di comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

6. Dovere di segnalazione

1. L'operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e della procedura di coprogettazione e/o durante l'esecuzione del contratto/convenzione, da parte di ogni concorrente/partner o interessato.

2. L'operatore economico/partner si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti del Comune o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento dell'appalto.

3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Progetto/Responsabile del procedimento.

4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'operatore economico/partner, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

5. L'operatore economico/partner si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

6. Il contraente appaltatore/partner si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa/cooperativa o altro ente del terzo settore. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto/convenzione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa/cooperativa o altro ente del terzo settore, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p. , 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. ,353 c.p. e 353-bis c.p.

8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria/partner di progetto, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

7. Divieto ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001

1. L'operatore economico/partner di progetto dichiara di non aver conferito incarichi o stipulato contratti, e si impegna a non conferire e non stipulare, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo.

8. Violazioni del Patto di Integrità

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore Economico/partner di progetto, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario o di partner di

progetto in caso di coprogettazioni, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, e all'esito di un contraddittorio, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento/coprogettazione;
- revoca dell'aggiudicazione/risoluzione del contratto o della convenzione;
- incameramento della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche);
- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Biella per tre anni;
- nei casi previsti all'art. 6, commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32 Legge 114/2014);
- segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 94, 95 e 98 D.lgs. 36/2023 e alle competenti Autorità;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Biella nella misura del 5% del valore del contratto/convenzione, fatta salva la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara o della procedura di coprogettazione nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta;
- valutazione dell'eventuale danno di immagine per questa P.A.

2. Nel caso di violazione del divieto previsto all'art. 7 del presente Patto i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico/partner di progetto, che ha concluso contratti o conferito gli incarichi, non può contrattare o coprogettare con l'Amministrazione per i successivi tre anni e ha l'obbligo di restituzione di eventuali compensi/contributi percepiti in esecuzione dell'accertamento illegittimo, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.

3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Biella.

9. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata

1. Con la presentazione dell'offerta o la partecipazione alla coprogettazione l'operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.

2. I contratti e le convenzioni stipulati tra l'amministrazione gli appaltatori o concessionari o partner di progetto, devono contenere il riferimento della conoscenza e dell'impegno al rispetto delle sue previsioni.

3. Il Patto di Integrità e le sanzioni per la sua violazione, si applicano dall'inizio della procedura di gara e/o della procedura di coprogettazione, fino all'integrale esecuzione del contratto/convenzione stipulati e sottoscritti.

Data _____

Per il Comune di Biella
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Cristina Paola

L'Operatore
(Firma del Legale Rappresentante)